



rappresentanti del Comune dell'Aquila e dei VV.F. per la verifica delle condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura di aree ricomprese nel perimetro delle Zone Rosse del centro storico del Comune di L'Aquila e delle sue frazioni.

- Che, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate dal "Comitato tecnico ristretto", gli interventi condotti hanno consentito una parziale riapertura del centro storico della **frazione di Paganica** così come previsto dalle ordinanze n. 591 prot. 23747 del 17 giugno 2010, n. 769 prot. 38488 del 01 ottobre 2010 e n. 10 prot. 3536 del 25 gennaio 2011.

### VISTO

- Il parere positivo, espresso dal "Comitato tecnico ristretto" con Verbale n.33 del 10 marzo 2011, alla modifica, nella **Frazione di Paganica**, delle zone delimitate nella cartografia allegata previo il rispetto delle condizioni indicate riguardante:
  - 1) **PAGANICA – vico Grilli**: *A seguito delle numerose richieste effettuate per le vie brevi, il gruppo di lavoro si reca quindi nella frazione di Paganica, al fine di valutare l'esclusione dalla zona rossa di fabbricati limitrofi la viabilità in oggetto. Visto lo stato dei luoghi si ritiene opportuno escludere dalla zona rossa il tratto di vico Grilli fino al civico 4, secondo quanto riportato nella planimetria allegata.*

### DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa ed a parziale modifica dell'ordinanze precedenti di cui ai protocolli n.790 del 31 luglio 2009, n.4946 del 12 febbraio 2010 e dalle ordinanze n. 591 prot. 23747 del 17 giugno 2010, n. 769 prot. 38488 del 01 ottobre 2010 e n. 10 prot. 3536 del 25 gennaio 2011.

- a) Di approvare una nuova riperimetrazione della c.d. "zona rossa" della **Frazione di Paganica** che consente la modifica delle aree così come riportato nelle cartografie allegate, come parte integrante, alla presente ordinanza riguardante:

#### 1) **PAGANICA – vico Grilli**

- b) Di confermare il divieto di accesso a persone e mezzi nella restante "zona rossa" della **Frazione di Paganica** così come risulta delimitata dalla presente ordinanza.
- c) La violazione del predetto divieto costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 c.p.
- d) L'accesso all'interno dell'area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Servizio Gestione Emergenza, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila - Area Sisma – Servizio Emergenza Sisma, Servizio Ripianificazione e Servizio OO.PP.
- e) E' consentito altresì l'accesso all'area ancora interdetta previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure in vigore

La presente ordinanza viene comunicata:

- Struttura per la Gestione dell’Emergenza (S.G.E.);
- Commissario delegato;
- Vice-Commissario vicario;
- Servizio OO.PP.;
- Questura di L’Aquila;
- Prefettura di L’Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale;
- Comando dei Carabinieri;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Protezione Civile - Regione Abruzzo;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 9° Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale Comune dell’Aquila;
- Albo Pretorio;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom;

L’Aquila, 14 marzo 2011

Visto: IL DIRIGENTE

*Dott. Ing. Vittorio FABRIZI*

L’ASSESSORE

*Pietro DI STEFANO*

IL FUNZIONARIO

*Dott. Arch. Antonio BERARDI*

IL SINDACO

On. Dott. Massimo CIALENTE

66910

via salita delle prigioni

vico dei grilli

